

SCP per la certificazione del servizio erogato dalle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067

13	30/05/2023	Aggiornamento per inserimento Circolare Accredia	CC	DIR GOV DIR CC	AD
12	23/05/2019	Modifiche ai paragrafi 6.1, 8.1	OPE	DIR ISG DIR OPE	AD
11	06/05/2019	Modifica al paragrafo Rinnovi	OPE	DIR ISG DIR OPE	AD
10	05/04/2019	Aggiornamento da Regolamento a Schema – modifica al paragrafo Rinnovi	PR-EN	DIR	AD
09	05/02/2019	Revisione generale per adeguamento a DPR 146/2018	PR-EN	DIR	AD
08	11/02/2017	Aggiornamento paragrafo 10.2	PR-EN	DIR	AD
07	27/12/2016	Aggiornamento paragrafo 13	PR-EN	DIR	AD
06	18/07/2016	Aggiornamento generale, eliminazione obbligatorietà del PdQ, aggiornamento paragrafi 5.2, 5.3 (eliminazione di alcuni requisiti)	PR-EN	DIR	AD
05	13/11/2015	Aggiornamento generale	PR-EN	DIR	AD
04	15/05/2014	Inserimento riferimenti RT -29 di Accredia	PR-EN	DIR	AD
03	04/07/2013	Revisione generale	PR-EN	DIR	AD
02	20/02/2013	Inserimento Piano della Qualità dove evidenziato in grigio e in Appendice A. Inserimento UNI ISO 10005:2007	EN	ISG	DIR
01	05/10/2012	Aggiornamento RT29	EN	ISG	DIR
00	27/06/2012	Emissione	EN	ISG	DIR
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0203CS_13_IT					

1. DESCRIZIONE PRODOTTO/SERVIZIO

1.1 DEFINIZIONE

Il presente documento (nel seguito denominato Schema) definisce le regole alle quali l'Azienda deve attenersi nell'ambito dello schema di Certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra, così come descritto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e delle imprese per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, così come descritto dal Regolamento (CE) n. 304/2008, gestito da ICIM S.p.A., (nel seguito denominato ICIM).

Sull'applicazione del presente Schema sorveglia un Comitato per la salvaguardia dell'Imparzialità (CI), nel quale sono rappresentate le componenti interessate alla certificazione.

1.2 NORME DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2067 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008;

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006;

Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 - Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 (decreto direttoriale n. 9 del 29 gennaio 2019)

UNI CEI EN ISO IEC 17000:2005 - Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali.

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi

ACCREDIA. Circolare Informativa DC n.12/2020 Informativa relativa alla congruità delle strumentazioni attrezzature e apparecchiature utilizzate dal Centro d'esame (ex RT-28) e/o dall'Impresa (ex RT-29) e/o dall'Organismo di attestazione (ex RT-30).

1.3 DESCRIZIONE

Per la terminologia generale riguardante la Certificazione oggetto di questo schema, valgono le definizioni riportate nei documenti in riferimento al par. 1.1 e al par.1.2.

Ad alcuni termini, correntemente usati nel testo, sono inoltre attribuite le seguenti definizioni:

Impresa - Soggetto che a proprio nome e sotto la propria responsabilità eroga i seguenti servizi:

1. attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra;
2. le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature di antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Gas fluorurati ad effetto serra - Gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, l'esafluoruro di zolfo e altri gas a effetto serra contenenti fluoro elencati nell'allegato I del REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014, o miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze.

Idrofluorocarburo - «HFC», le sostanze elencate nella sezione 1 dell'allegato I del REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 o le miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze.

Perfluorocarburo - «PFC», le sostanze elencate nella sezione 2 dell'allegato I del REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 o le miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze.

Esafluoruro di zolfo - «SF6», la sostanza elencata nella sezione 3 dell'allegato I del REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 o le miscele che contengono tale sostanza.

Miscela - Un fluido composto da due o più sostanze di cui almeno una sia una sostanza elencata nell'allegato I o nell'allegato II del REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014.

Smantellamento - La chiusura finale e l'interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.

Riparazione - Ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas.

Installazione - L'assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio.

Manutenzione o assistenza - Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas a norma dell'articolo 8 e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, ri-assemblare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite.


1.4 CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE

Il Servizio oggetto di certificazione riguarda le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra (F-gas) e/o le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature di antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra (F-gas).

La certificazione ha la durata di cinque anni secondo il seguente schema:

Anno	0	1	2	3	4	5
Fase	Cert.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Rinnovo
Modalità di Verifica	Verifica in sede	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Verifica in sede

La procedura si compone di tre fasi:



2. CONDIZIONI GENERALI DI CERTIFICAZIONE

2.1 TIPOLOGIA CERTIFICAZIONE

Cogente. Comporta l'apposizione del marchio ICIM come da documento ICIM 0260CR.

2.2 TIPOLOGIA INTERVENTO

ICIM opera secondo regolamento ICIM 0003CR, non ci sono interventi aggiuntivi a quelli indicati dalle norme di riferimento.

3. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

3.1 DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

L'Impresa che intende certificare il proprio servizio deve presentare Domanda di Certificazione (nel seguito denominata "Domanda") ad ICIM, utilizzando l'apposito modulo (Richiesta di Offerta). Deve essere consegnata insieme alla documentazione seguente a ICIM, preferibilmente su supporto informatico, in lingua italiana (se azienda non italiana, previa accettazione di ICIM, è utilizzabile anche la lingua inglese).

3.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Domanda deve essere corredata, per quanto applicabile a ogni specifica situazione, da:

DOCUMENTAZIONE GENERALE DELL'AZIENDA

- a. Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente da cui risulti l'iscrizione nei Registri delle Imprese e che indichi la persona che ha la legale rappresentanza dell'Azienda.*
- b. Attestato dell'avvenuto pagamento dell'importo previsto.*

DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO

- a. Attestato di iscrizione nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 (di seguito denominato Registro telematico nazionale)*
- b. fatturato specifico. L'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere;*
- c. elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito o presunto.*
- d. Documentazione Tecnica del Servizio oggetto della domanda, in accordo al par. 5.1.1*
- e. Eventuale dichiarazione dell'esistenza in Azienda di un Sistema di Gestione della Qualità, applicato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001, oppure copia della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in conformità alle medesime norme.*

Per volume di attività conseguito o presunto si intende il fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata.

Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

La certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008.

Ogni successiva variazione a quanto riportato nella documentazione di cui sopra deve essere comunicata a ICIM dall'Impresa, in accordo a quanto prescritto nel precedente punto 3.2 e dagli art.8.4, 13.2 e 13.3 del documento ICIM 0003CR.

4. CERTIFICAZIONE

4.1 ESAME DOMANDA

Ad esito positivo del riesame della domanda, viene aperta commessa relativa all'attività.

4.2 VISITA ISPEZIONE INIZIALE (VI)

ICIM seleziona i membri del Gruppo di Verifica (di seguito "GVI") secondo l'esperienza e la conoscenza richiesta dallo schema (legislazione, processi, apparecchiature e impianti) e nomina un Responsabile del Gruppo di Ispezione (RGVI). Nello specifico vedere il punto 11 del presente Schema.

4.2.1 METODICA DA APPLICARE

PROGRAMMAZIONE DELLA VERIFICA

Il Gruppo di Ispezione (GVI) verifica dal punto di vista tecnico, quanto dichiarato e descritto nella Domanda e nei documenti in essa richiamati.

La verifica ispettiva dell'Impresa sarà effettuata presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione.

La durata minima dei tempi di verifica deve essere di almeno 2 ore effettive presso una unità locale

dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione. I tempi di trasferimento devono essere considerati come aggiuntivi.

VERIFICA DI CERTIFICAZIONE

All'inizio della visita, il Gruppo di Ispezione effettua una riunione di apertura con l'Azienda al fine di:

- chiarire le modalità dell'Ispezione;
- stabilire un canale ufficiale per le comunicazioni fra il Gruppo di Ispezione e l'Azienda;
- chiarire quanto altro necessario per l'effettuazione dell'Ispezione stessa.

Nella verifica di certificazione, l'impresa dovrà dare evidenza dei seguenti aspetti:

- riferimenti relativi all'iscrizione, come impresa, nel Registro telematico nazionale;
- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività presunto;
- disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. Gli strumenti/attrezzature utilizzate dall'impresa dovranno essere congrui in funzione della tipologia degli interventi che la stessa intende svolgere;

- procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa), anche raccolte in un Piano della Qualità;

- modalità di gestione dei reclami e ricorsi.

Al termine della visita, in una riunione di chiusura con l'Impresa, il GVI rende note le risultanze della valutazione effettuata in merito alla rispondenza del sistema qualità e dei mezzi di produzione e prova dell'Azienda ai requisiti dello Schema di Certificazione, precisando gli eventuali scostamenti riscontrati.

L'Impresa, in tale sede, ha l'opportunità di confrontarsi con il GVI, di chiarire la propria posizione su tali risultanze e di proporre le eventuali azioni correttive.

4.2.2 ESTENSIONE A NUOVI SERVIZI/AMBITI TERRITORIALI

/

4.2.3 RAPPORTO DI VI

L'esito della Visita di Ispezione Iniziale viene documentato dal GVI in un Rapporto, di cui una parte viene firmata dall' Impresa e dal RGVI, per accettazione, ed alla stessa Azienda consegnato in copia. Tale documento evidenzia gli eventuali scostamenti rispetto ai requisiti dello Schema di Certificazione.

Il valore da dare a tali scostamenti definiti "raccomandazioni" o "non conformità" è il seguente:

1. **Raccomandazione**, si intende una indicazione data all' Impresa, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento, le Regole Particolari e/o il/i questionario/i, per meglio adeguare la conformità ai requisiti/elementi richiesti dallo Schema di Certificazione. Una o più raccomandazioni non comportano alcuna variazione al giudizio finale espresso dal GVI, né intervento di azione correttiva da parte dell'Impresa.

2. **Non Conformità Minore**, si intende una non conformità data all' Impresa, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento e/o le Regole Particolari, nel caso in cui alcuni requisiti/elementi dello Schema di Certificazione siano solo parzialmente soddisfatti. Inoltre, tali requisiti/elementi non conformi non devono pregiudicare la conformità del servizio oggetto di Certificazione e le misure correttive, proposte dall'Azienda, devono essere considerate da parte del RGVI facilmente realizzabili nelle modalità proposte e nei tempi previsti. Una o più non conformità minori non bloccano la sequenza certificativa, ma comportano una variazione al giudizio finale espresso dal GVI. La verifica dell'intervento di azione correttiva da parte di ICIM sull'Azienda è effettuata durante la successiva visita di sorveglianza.

3. **Non Conformità Maggiore**, si intende una non conformità data all'Impresa, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento e/o le Regole Particolari, nel caso in cui alcuni requisiti/elementi dello Schema di Certificazione non siano soddisfatti. Una non conformità maggiore blocca la sequenza certificativa in fase di visita di ispezione iniziale o comporta la sospensione dell'uso del Marchio in sorveglianza, fino alla soddisfacente risoluzione della non conformità.

L'Azienda deve informare ICIM, nei tempi concordati nella riunione di chiusura, di aver chiuso le azioni correttive stabilite, dandone evidenza documentata.

Il Gruppo di Ispezione (GVI) verifica la disponibilità e l'adeguatezza delle attrezzature dell'Impresa, in accordo a quanto descritto nella Domanda e nei documenti in essa richiamati.

Come riferimento per la visita e le verifiche sono utilizzati i documenti normativi a riferimento.

Al completamento dell'analisi il GVI compila l'apposita scheda di Visita di ispezione (Report di Audit).

Nel caso si rilevino delle non conformità maggiori, il GVI sospende l'iter certificativo fino a che l'Impresa non dia evidenza di adottare adeguate azioni correttive in risposta alle non conformità contestate, mediante l'invio di documentazione o l'avvio di procedure necessarie per il completamento dell'intervento. ICIM, motivatamente, può ripetere la Visita per l'esame delle azioni adottate.

Altro

/

4.3 PROVE INIZIALI (ITT)

Il presente schema non prevede Prove (ITT)

4.3.1 METODICA DA APPLICARE

/

4.3.2 RAPPORTO DI PROVA ITT

/

5. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

5.1 ESITO

La decisione sulla certificazione viene presa unicamente in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione.

5.2 COMITATO DI DELIBERA

Il personale incaricato della decisione relativa alla certificazione deve avere:

- *conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit per gli schemi di accreditamento sui gas fluorurati a effetto serra;*
- *conoscenza dei processi interni ICIM;*
- *conoscenza della normativa tecnica applicabile e della seguente legislazione e normativa cogente in materia di gas fluorurati ad effetto serra:*
 - *D.P.R. n. 146/2018*
 - *Regolamento (UE) n. 517/2014*
 - *Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067*
 - *Regolamento (CE) n. 304/2008*
 - *Regolamento (CE) n. 1516/2007*
 - *Regolamento (CE) n. 1497/2007*
 - *Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.*

Il comitato che prende le decisioni relative alla certificazione può avvalersi di un esperto, con il diritto di veto, in possesso di competenze specifiche pari a quelle dell'ispettore del GVI.

L'intero iter di certificazione deve essere completato entro i termini previsti all'articolo 8, comma 3, lettera c) e all'articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018. Superato tale termine, l'impresa dovrà ripetere l'intera procedura di certificazione come previsto all'articolo 8, comma 3 del D.P.R. n. 146/2018.

5.3 CERTIFICATO

Al termine delle fasi in precedenza descritte il GVI trasmette la documentazione raccolta al Coordinatore dello schema.

Il Coordinatore procede alla verifica di quanto inviato e completa l'apposita scheda di certificazione (PDC) per le parti di competenza. In quest'ultima darà un giudizio riassuntivo di tutte le fasi svolte, presentando il servizio per la certificazione al Comitato di Delibera ICIM.

Il Comitato di Delibera ICIM, come da doc. ICIM 0187-BP, verifica il lavoro e i risultati svolti, valutando che il servizio, oggetto della certificazione, corrisponda ai requisiti richiesti e, ove non si rilevino condizioni in contrasto con lo Schema certificativo, approva la Certificazione di Conformità del Servizio al DPR n°146/2018.

All'impresa che ha superato positivamente l'iter di certificazione e che è iscritta al Registro telematico nazionale viene rilasciato un certificato.

Il certificato, se rilasciato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, deve contenere almeno i seguenti dati:

- *Nome di ICIM;*
- *Ragione sociale dell'impresa e ubicazione della sede legale dell'impresa;*
- *numero di certificato;*
- *la dicitura "impresa";*
- *il seguente scopo: "installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in kg";*
- *le norme di certificazione applicabili (es.: D.P.R. n. 146/2018, Regolamento (CE) n. 304/08 oppure D.P.R. n. 146/2018, Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067) e la seguente dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;*
- *data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza e firma del rappresentante legale, o suo specifico delegato.*

Il certificato, se rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008, deve contenere almeno i seguenti dati:

- nome di ICIM;
- ragione sociale dell'impresa e ubicazione della sede legale dell'impresa;
- numero di certificato;
- la dicitura "Impresa";
- il seguente scopo: "installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di impianti apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra;
- le norme di certificazione applicabili (es.: D.P.R. n. 146/2018, Regolamento (CE) n. 304/08 oppure D.P.R. n. 146/2018, Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067) e la seguente dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;
- data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza firma del rappresentante legale, o suo specifico delegato.

Nel caso di non concessione della certificazione, vengono comunicate per iscritto all'Impresa le ragioni di tale decisione, precisando gli scostamenti, rispetto ai requisiti dello Schema di Certificazione applicabile.

L'Impresa che non accetti la decisione presa da ICIM, può richiedere un supplemento di indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso.

La validità della Certificazione è subordinata al mantenimento da parte dell'Impresa delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

5.4 CERTIFICATO CON ESTENSIONE A NUOVI SERVIZI/AMBITI TERRITORIALI

La certificazione di ICIM vale esclusivamente per il Servizio sottoposto alle Visite di Ispezione Iniziali di cui sopra. Ogni altra successiva variazione che modifichi le caratteristiche del Servizio certificato, deve essere comunicata a ICIM. In questi casi l'Impresa deve presentare documentazione adeguata alle modifiche previste. Dopo l'esame della domanda, ICIM decide che:

VARIAZIONE NON RILEVANTE: La domanda è accolta senza necessità di ulteriori interventi.

VARIAZIONE RILEVANTE: Sono richieste Visite integrative o nuova certificazione.

Nel caso di Variazioni non rilevanti, se la modifica richiesta è relativa a dati anagrafici (indirizzo sede legale e/o unità operativa, variazione della ragione sociale, ecc.) la pratica verrà modificata direttamente dal Backoffice ICIM. Nel caso in cui la variazione preveda un'ulteriore valutazione da parte del Coordinatore, la pratica sarà sottoposta al comitato di delibera prima della remissione del certificato.

5.5 TRASFERIMENTO

Il trasferimento di un certificato rilasciato in capo ad una impresa da altro ente (Organismo cedente), a ICIM che riemette il certificato (Organismo subentrante) può essere perfezionato solo a condizione che il certificato sia in stato di validità ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.

Ai fini del trasferimento, ICIM (Organismo subentrante) deve essere in possesso della seguente documentazione:

- a. stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale;
- b. dichiarazione dell'Organismo cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'impresa, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;
- c. una dichiarazione resa dall'impresa, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.

L'organismo cedente, entro 30 giorni dalla data della richiesta di trasferimento, deve rendere disponibile la documentazione di cui al punto b. all'impresa richiedente.

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, ICIM emetterà un certificato, secondo quanto previsto al punto 5.3 del presente Schema, riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza dandone comunicazione all'Organismo cedente. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, L'organismo cedente revocherà il certificato.

Il certificato, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.

Qualora ICIM ricevesse richiesta di trasferimento del certificato ad altro ente (la richiesta deve pervenire su carta intestata dell'azienda), ICIM, verificata l'assenza di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei suoi confronti, procede alla cancellazione del certificato dal sito www.fgas.it inviandone comunicazione scritta.

Gli oneri relativi alla pratica di trasferimento, posti a carico dell'azienda, a favore dell'Organismo cedente, devono da questo essere resi noti, riportati nel tariffario dell'Organismo ed accettati esplicitamente.

5.6 MARCHIO

Comporta l'apposizione del marchio ICIM come da documento ICIM 0260CR.

6. SORVEGLIANZA ANNUALE (VS)

6.1 METODICA DA APPLICARE

Le Sorveglianze programmate sono effettuate, al fine di verificare la permanenza delle condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione.

Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione.

La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall'impresa. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 l'impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.

Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.

ICIM, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (*), trasmette un sollecito alla impresa certificata per richiedere l'invio della seguente documentazione:

1. la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al fatturato specifico dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
2. un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. ~~In attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso in cui l'impresa certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, ICIM manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, l'impresa certificata dovrà fornire evidenza di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato;~~
3. l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente;
4. la conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. ICIM effettuerà un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa ha svolto;
5. i riferimenti, eventualmente aggiornati, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa e/o specifico Piano della Qualità);
6. una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, ICIM deve ricevere dalla impresa certificata la documentazione prevista ai punti da 1. a 6.

In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti da 1. a 6., ICIM sospenderà la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.

Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'impresa non trasmette la documentazione prevista ai punti da 1. a 6., ICIM provvederà alla revoca del certificato. L'impresa, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione della verifica di certificazione).

Le non conformità minori rilevate durante la visita di ispezione iniziale devono essere verificate durante la prima sorveglianza successiva; lo stesso principio è applicato nelle sorveglianze.

6.2 RAPPORTO DI VRV

ICIM, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica all'impresa la sussistenza della certificazione.

Altro

SORVEGLIANZE NON PROGRAMMATE

ICIM può effettuare a sua discrezione Sorveglianze non programmate.

Gli oneri di tali visite sono a carico di ICIM nel caso di loro esito conforme allo specifico documento normativo.

NOTE

(*) Ad esempio, per un certificato emesso il 01.10.2017, la scadenza annuale del certificato si intende il 30.09.2018

7. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

7.1 METODICA DA APPLICARE

La validità della Certificazione è di 5 anni ed è subordinata al mantenimento da parte dell'Impresa delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

8. RINNOVO

8.1 METODICA DA APPLICARE

La Certificazione ha durata quinquennale (5 anni).

Il Rinnovo consiste in una valutazione delle capacità tecnico-gestionali dell'Azienda secondo uno schema identico a quello della verifica documentale e della visita di ispezione iniziale.

Nello specifico, ICIM dovrà effettuare la verifica ispettiva presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini delle attività oggetto di certificazione. ICIM anticipa l'eventuale istanza di rinnovo da parte dell'impresa certificata inviando proposta di rinnovo (offerta economica) almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato.

ICIM, in occasione della verifica di rinnovo, deve esaminare e valutare, anche campionando la documentazione relativa agli interventi svolti, almeno i seguenti elementi:

- *fatturato specifico dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;*
- *un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza.*
- *l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente (come sopra indicato);*
- *la conferma della continua disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. ICIM effettuerà un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa ha svolto;*
- *le procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);*
- *una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi;*
- *ICIM, in caso di esito positivo degli accertamenti, rinnova il certificato dell'impresa.*

Il non rinnovo della certificazione comporta, nel caso in cui l'Impresa voglia in seguito ricertificarsi, il ripetersi dell'intero iter di certificazione. Tale iter deve essere concluso entro 8 mesi dalla scadenza del certificato. In caso contrario sarà necessario ripetere l'iter di certificazione a partire della re-iscrizione al registro telematico www.fgas.it.

Nell'iter di rinnovo, la visita ispettiva deve essere pianificata ed effettuata prima della data di scadenza del certificato. Qualora l'azienda abbia già firmato l'accettazione dell'offerta di rinnovo, ma non fosse possibile pianificare l'attività prima della scadenza del certificato, se opportunamente giustificato e documentato, si riterrà valida la documentazione commerciale firmata ma verrà effettuata una visita come nuova azienda e non come rinnovo.

A valle dell'attività verrà emesso un nuovo certificato come da punto 5.3 del presente schema.

Lo stesso principio verrà applicato per attività con chiusura di eventuali rilievi (NC Maggiori) oltre la data di scadenza del certificato.

Qualora l'azienda invii accettazione dell'offerta oltre la data di scadenza del certificato, ogni caso sarà valutato singolarmente per quanto riguarda la documentazione commerciale.

Verrà in ogni caso gestita l'attività tecnica (verifica ed emissione certificato) come per una nuova certificazione.

8.2 RAPPORTO DI VRV

L'esito della Visita di Ispezione di Rinnovo viene documentato dal GVI in un Rapporto, con le stesse modalità di cui al punto 4.2.4 del presente Schema.

9. REQUISITI SPECIFICI DELLA "IMPRESA INDIVIDUALE"

9.1 CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE

Per le Imprese individuali (come sotto definite) è prevista la possibilità di accedere ad un iter agevolato di certificazione.

La certificazione ha la durata di cinque anni secondo il seguente schema:

Anno	0	1	2	3	4	5
Fase	Cert.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Rinnovo
Modalità di Verifica	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.

9.2 ESAME DOCUMENTALE

Nei casi in cui il titolare dell'impresa coincide con la persona certificata, la certificazione come "Impresa individuale" potrà essere rilasciata, mantenuta e rinnovata, secondo un iter agevolato che prevede l'esame della sola documentazione, a condizione che:

1. *l'impresa:*
 - *sia iscritta al Registro Imprese come impresa individuale;*
 - *sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;*
 - *abbia un fatturato inferiore a 200.000 €. L'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere.*
2. *il titolare:*
 - *sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;*
 - *sia certificato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 146/2018 per le attività nelle quali l'Impresa individuale intende operare (**);*
 - *in fase di sorveglianza e rinnovo, dichiarare di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione;*

- disponga di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona; per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), deve dimostrare di garantire il mantenimento della catena metrologica;
- dimostri di avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore, ecc.);
- dimostri di saper gestire gli eventuali reclami e ricorsi;
- in fase di sorveglianza e rinnovo, trasmetta a ICIM il documento “emesso” dalla Banca Dati di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l’impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. Nel caso in cui l’impresa individuale certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato, ICIM manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, l’impresa individuale certificata dovrà fornire evidenza di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato.

Il titolare della “Impresa individuale” deve fornire la documentazione di cui sopra richiamandola in una “autodichiarazione” redatta in conformità agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. ICIM si riserva di poter effettuare verifiche (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy), di quanto dichiarato dall’Impresa.

9.3 CONTENUTO DEL CERTIFICATO

Al termine delle fasi in precedenza descritte, Il Coordinatore completa l’apposita scheda di certificazione (PDC) per le parti di competenza. In quest’ultima darà un giudizio riassuntivo di tutte le fasi svolte, presentando il servizio per la certificazione al Comitato di Delibera ICIM.

Il Comitato di Delibera ICIM, come da doc. ICIM 0187-BP, verifica il lavoro e i risultati svolti, valutando che il servizio, oggetto della certificazione, corrisponda ai requisiti richiesti e, ove non si rilevino condizioni in contrasto con lo Schema certificativo, approva la Certificazione di Conformità del Servizio al DPR n°146/2018.

La decisione sulla certificazione viene presa unicamente in base alle informazioni raccolte nell’esame documentale di certificazione. L’intero iter di certificazione deve essere completato entro i termini previsti all’articolo 8, comma 3, lettera c) e all’articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018.

A valle della decisione, ICIM emette un certificato con le medesime caratteristiche riportate al punto 5.3 del presente Schema ma con indicazione “Impresa individuale” invece di “Impresa”.

9.4 SORVEGLIANZA E RINNOVO

Nell’arco dei cinque anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza e rinnovo dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.

ICIM, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (**), trasmette un sollecito alla impresa individuale certificata per richiedere l’invio della documentazione prevista al punto 9.2 “Esame documentale”.

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, ICIM deve ricevere dalla impresa individuale certificata la documentazione prevista al punto 9.2 “Esame documentale”.

In assenza parziale o totale della documentazione, ICIM sospenderà la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.

Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l’impresa individuale non trasmette la documentazione, ICIM provvederà alla revoca del certificato.

L’impresa individuale, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione della verifica di certificazione).

ICIM, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica all’impresa individuale la sussistenza della certificazione.

Altro

/

NOTE

(**) La certificazione del titolare dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell’impresa individuale (il titolare deve essere in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o di un certificato per il Regolamento (CE) n. 304/2008).

(***) Ad esempio, per un certificato emesso il 01.10.2017, la scadenza annuale del certificato si intende il 30.09.2018

10. VARIAZIONE IMPRESA – IMPRESA INDIVIDUALE

10.1 VARIAZIONE DEL CERTIFICATO DA “IMPRESA INDIVIDUALE” A “IMPRESA”

L’*“Impresa individuale”*, che ricade nei requisiti di *“Impresa”*, almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, deve inoltrare richiesta per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di *“Impresa”*.

ICIM, a seguito dell’*accettazione da parte del cliente dell’accordo contrattuale aggiornato*, prima di procedere con la programmazione della verifica ispettiva dell’impresa presso un’unità locale della stessa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione, verifica la documentazione che l’impresa deve inviare a ICIM di cui al punto 3.2 (ad esclusione dell’*attestato di iscrizione al Registro telematico*).

L’impresa deve, inoltre, inviare:

- un documento *“emesso” dalla Banca Dati di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l’impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza*.
- *evidenza della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica;*
- *evidenza di procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall’impresa);*
- *una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l’impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell’incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l’impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.*

Il programma della verifica e la verifica stessa avvengono in conformità con quanto definito al punto 4.2 del presente Schema.

A seguito di esito positivo della verifica, ICIM emette un certificato secondo quanto previsto al punto 5.3 del presente Schema, riportando la data di *“emissione corrente”* con invariate la data di rilascio e di scadenza.

Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato.

Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione.

La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall’impresa. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 l’impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.

10.2 VARIAZIONE DEL CERTIFICATO DA “IMPRESA” A “IMPRESA INDIVIDUALE”

L’*“Impresa”*, che ricade nei requisiti di *“Impresa individuale”*, almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può inoltrare richiesta per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di *“Impresa individuale”*.

Il titolare dell’impresa certificata deve fornire ad ICIM la documentazione prevista al punto 9.2 *“Esame documentale”*.

ICIM, a seguito dell’*accettazione da parte del cliente dell’accordo contrattuale aggiornato*, in occasione della verifica di sorveglianza/rinnovo, verificherà la sussistenza di tale dichiarazione valutando anche le evidenze allegate.

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione, ICIM emette il certificato, secondo quanto previsto al punto 9.3, riportando la data di *“emissione corrente”* con invariate la data di rilascio e di scadenza.

Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato.

Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione.

La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dal titolare dell’impresa individuale. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 il titolare dovrà essere in possesso di certificato della Categoria I.

11. REQUISITI ISPETTORI

11.1 QUALIFICHE AGGIUNTIVE

ICIM seleziona i membri del Gruppo di Verifica (di seguito "GVI") secondo l'esperienza e la conoscenza richiesta dallo schema (legislazione, processi, apparecchiature e impianti) e nomina un Responsabile del Gruppo di Ispezione (RGVI).

Nello specifico gli ispettori del Gruppo di Verifica devono avere competenza tecnica ed esperienza specifica, di almeno 2 anni, nelle attività riguardanti le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse e/o nelle attività riguardanti le apparecchiature di protezione antincendio, tramite effettuazione di verifiche come responsabile del gruppo e/o tramite esperienza professionale con conoscenza delle tecniche di audit (ISO 19011).

Gli Auditor del gruppo di verifica devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. conoscenza approfondita della normativa tecnica e della legislazione europea e nazionale inerente la regolamentazione dei processi di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento degli impianti fissi di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore e/o conoscenza approfondita della legislazione europea e nazionale inerente alla regolamentazione dei processi di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio;
- b. conoscenze approfondite dei processi inerenti al settore impiantistico, ivi inclusi i processi di saldatura o brasatura, con particolare riferimento agli impianti di cui al precedente punto a);
- c. conoscenza delle metodologie di audit (ISO 19011).

Il GVI nel suo complesso deve inoltre garantire la conoscenza specifica, dimostrata tramite partecipazione a corsi di formazione e/o esperienza professionale e/o partecipazione ad attività normativa o a gruppi di lavoro specifici e/o attività di docenza, della seguente normativa cogente oltre alla normativa tecnica applicabile:

- D.P.R. n. 146/2018
- Regolamento (UE) n. 517/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
- Regolamento (CE) n. 304/2008
- Regolamento (CE) n. 1516/2007
- Regolamento (CE) n. 1497/2007
- - Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.

12. REGISTRAZIONI

12.1 REGISTRAZIONI

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera/riesame della documentazione relativa al rilascio, sorveglianza (verifica con esito positivo), rinnovo, sospensione, trasferimento o revoca del certificato, ICIM inserisce nella sezione apposita del Registro telematico nazionale, l'esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione dell'impresa).

ICIM conserva le registrazioni relative al processo di certificazione per la durata almeno di due cicli di certificazione (10 anni).

13.CONDIZIONI ECONOMICHE

13.1 TARIFFE

Gli importi delle prestazioni di ICIM vengono definiti con tariffario inviato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed i relativi Allegati. Eventuali successive modifiche al tariffario vengono comunicate al Ministero dell'Ambiente prima della loro applicazione.

14.TRANSITORIO CERTIFICAZIONI

14.1 TRANSITORIO CERTIFICAZIONI

I certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati, fino alla loro naturale scadenza.

I certificati rilasciati alle imprese, ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008, per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 anche per l'attività di smantellamento esclusivamente per dette apparecchiature fisse.

ICIM, entro la prima sorveglianza utile, aggiornerà il campo di applicazione del certificato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, dandone comunicazione all'impresa certificata.

I certificati rilasciati alle imprese ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008 dovranno, entro la prima sorveglianza utile, essere aggiornati nel campo di applicazione in conformità ai nuovi Regolamenti applicabili.

Per i certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006 rimangono invariate le condizioni contrattuali rispetto cui sono stati emessi. Su richiesta dell'Impresa certificata, è possibile procedere all'aggiornamento contrattuale rispetto ai requisiti del presente schema.